

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
presso il Tribunale di Brindisi

N. 40/19 Verbale di adunanza.

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre nei locali del Consiglio dell'Ordine al 2° piano del Palazzo di Giustizia, alle ore 12:30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv. Claudio Consales	Presidente
Avv. Cosimo Lodeserto	Vice Presidente
Avv. Elisa Minerva	Consigliere Segretario
Avv. Stefano Morgese	Consigliere Tesoriere
Avv. Fabrizio Anglani	Consigliere
Avv. Ilaria Crescenzo	“
Avv. Angela Epifani	“
Avv. Daniela Faggiano	“
Avv. Miranda Fiore	“
Avv. Giampiero Iaia	“
Avv. Gianvito Lillo	“
Avv. Dario Lolli	“
Avv. Stefania Ester Spina	“

Sono assenti giustificati i Consiglieri Avv.ti Daniela Passaro e Giuseppina Santomanco.

Il Consiglio così composto ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

1. Tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi per il triennio 2018-2020 – esame, discussione e determinazione;
2. Ministero della Giustizia – Organismo indipendente di valutazione – valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non generale – prospetto per la rilevazione del livello di soddisfazione sulla qualità del servizio reso dall'ufficio giudiziario del Tribunale di Brindisi nell'anno solare 2019 – esame, discussione e determinazioni;
3. Richiesta di accreditamento del convegno sul tema “La Mediazione civile e familiare...se la conosci la scegli” organizzato dal *omissis* per il giorno 31 gennaio 2020 e che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di San Donaci – discussione e determinazione;
4. Possibilità di consentire la compensazione dei crediti c.d. obbligatori nell'ambito del triennio formativo – discussione e determinazione;

5. Proroga termine revisione albo – discussione e determinazione;
6. Istanza del Dott. *omissis* – richiesta dati degli avvocati iscritti all’Albo per i fini di ricerca – esame – discussione e decisione;
7. Istanza accesso agli atti del Sig. *omissis* al fine di ottenere informazioni relative l’avv. *omissis* e l’avv. *omissis* ricerca – esame - discussione e decisione;
8. Istanza del Sostituto Procuratore delle Repubblica *omissis* – richiesta informazioni sul Sig. *omissis* ricerca – esame - discussione e decisione;
9. Avv. *omissis* – passaggio dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli enti pubblici – esame – discussione e determinazioni;
10. Procedimento di sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – convocazione per sospensione amministrativa:
 - 1) *omissis*
 - 2) *omissis*
 - 3) *omissis*
11. Esposto anonimo nei confronti dell’Avv. *omissis* n.57/19 reg. disc. – discussione e determinazioni;
12. **ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:**
 - 1) *omissis*
13. **CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:**
 - 1) *omissis*
 - 2) *omissis*
 - 3) *omissis*
14. **CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:**
 - 1) *omissis*
 - 2) *omissis*
 - 3) *omissis*
 - 4) *omissis*
 - 5) *omissis*
 - 6) *omissis*
 - 7) *omissis*
 - 8) *omissis*
15. **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:**

- 1) n.986/19 – *omissis*
- 2) n.1072/19 – *omissis*
- 3) n.1214/19 – *omissis*
- 4) n.1306/19 – *omissis*
- 5) n.1383/19 – *omissis*
- 6) n.1397/19 – *omissis*
- 7) n.1436/19 – *omissis*
- 8) n.1439/19 – *omissis*
- 9) n.1441/19 – *omissis*
- 10) n.1442/19 – *omissis*
- 11) n.1443/19 – *omissis*
- 12) n.1444/19 – *omissis*
- 13) n.1446/19 – *omissis*
- 14) n.1447/19 – *omissis*
- 15) n.1448/19 – *omissis*
- 16) n.1449/19 – *omissis*
- 17) n.1450/19 – *omissis*
- 18) n.1451/19 – *omissis*
- 19) n.1452/19 – *omissis*
- 20) n.1453/19 – *omissis*
- 21) n.1454/19 – *omissis*
- 22) n.1455/19 – *omissis*
- 23) n.1456/19 – *omissis*
- 24) n.1457/19 – *omissis*
- 25) n.1458/19 – *omissis*
- 26) n.1459/19 – *omissis*
- 27) n.1460/19 – *omissis*
- 28) n.1461/19 – *omissis*
- 29) n.1462/19 – *omissis*
- 30) n.1463/19 – *omissis*
- 31) n.1464/19 – *omissis*
- 32) n.1465/19 – *omissis*
- 33) n.1466/19 – *omissis*
- 34) n.1467/19 – *omissis*

- 35) n.1468/19 – *omissis*
- 36) n.1469/19 – *omissis*
- 37) n.1470/19 – *omissis*
- 38) n.1471/19 – *omissis*
- 39) n.1472/19 – *omissis*
- 40) n.1473/19 – *omissis*
- 41) n.1474/19 – *omissis*
- 42) n.1475/19 – *omissis*
- 43) n.1476/19 – *omissis*
- 44) n.1477/19 – *omissis*
- 45) n.1478/19 – *omissis*
- 46) n.1479/19 – *omissis*
- 47) n.1480/19 – *omissis*
- 48) n.1481/19 – *omissis*

16. Comunicazioni del Presidente;

17. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e invita il Consigliere Segretario a procedere alla verbalizzazione delle operazioni.

Si discute il 1° argomento all'o.d.g.:

1. Tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi per il triennio 2018-2020 – esame, discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce che il Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Brindisi, *omissis*, con nota prot. n. 807 del 12.12.2019 ha ritrasmesso le tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi per il triennio 2018-2020 approvate dal CSM. Si fa presente che l'argomento è stato oggetto di esame e valutazioni da parte di questo Consiglio nella seduta dell'11.9.2019 e che, nell'occasione, fu deciso di fare rilevare di non far coincidere le udienze che vengano trattate da Giudici interessati nello stesso giorno da udienze civili o penali e di dare mandato al Presidente di fare rilevare quanto innanzi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di ribadire quanto già deliberato all'adunanza del 11/09/19 e di chiedere che anche le udienze civili non vengano tenute negli stessi giorni in cui i giudici

interessati sono impegnati nelle udienze di convalida di cui al D. lvo 286/98. Dà mandato al Presidente per la comunicazione.

Si passa alla discussione del 2° argomento all'o.d.g.:

2. Ministero della Giustizia – Organismo indipendente di valutazione – valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non generale – prospetto per la rilevazione del livello di soddisfazione sulla qualità del servizio reso dall'ufficio giudiziario del Tribunale di Brindisi nell'anno solare 2019 – esame, discussione e determinazioni.

Il consigliere segretario riferisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, come già avvenuto negli anni passati, deve procedere alla valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello non generale del Ministero della Giustizia, sottoponendo all'attenzione di una selezione di utenti, esterni ed interni all'Amministrazione, il modello di rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità del servizio reso dall'ufficio giudiziario oggetto di valutazione. Pertanto, al fine di procedere all'acquisizione dei dati concernenti il livello di soddisfazione per i servizi resi nell'anno solare 2019, nel caso di specie, dal Tribunale di Brindisi, è necessario compilare e trasmettere entro il 31.1.2020 i prospetti all'uopo predisposti ed allegati.

Dopo ampia discussione all'unanimità,

il Consiglio

delibera di esprimere una valutazione media di livello 4 "Buono", come riportato nel relativo prospetto debitamente compilato e firmato dal presidente.

Manda alla segreteria per i successivi adempimenti.

Si passa alla discussione del 3° argomento all'o.d.g.:

3. Richiesta di accreditamento del convegno sul tema "La Mediazione civile e familiare...se la conosci la scegli" organizzato dal *omissis* per il giorno 31 gennaio 2020 e che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di San Donaci – discussione e determinazione.

Il consigliere segretario dà lettura della richiesta di accreditamento presentata dall'Avv. *omissis*, Responsabile *omissis* sede di Lecce, relativamente al convegno sul tema "La Mediazione civile e familiare...se la conosci la scegli" organizzato dallo stesso Organismo per il giorno 31 gennaio p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Donaci.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto il regolamento n. 6 del 16.7.2014 adottato dal Consiglio Nazionale Forense ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015;

delibera

di: 1) accreditare il convegno sul tema “La Mediazione civile e familiare...se la conosci la scegli” organizzato dallo stesso Organismo per il giorno 31 gennaio p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Donaci prendendo atto che le presenze saranno rilevate in entrata e in uscita su registro cartaceo, riservando ogni richiesta utile ai fini della verifica; 2) riconoscere n. 2 crediti formativi ordinari per l’evento in oggetto, precisando che la partecipazione dovrà essere assicurata da ciascun iscritto di questo Ordine per l’intera durata di esso, e dunque per tutte e due le ore e mezza previste; 3) onerare l’ente organizzatore del rilascio dell’attestato di partecipazione; 4) concedere il patrocinio morale ma non l’utilizzo del logo; 6) accogliere positivamente l’invito rivolto al Presidente per un indirizzo di saluto in apertura dei lavori.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 4° argomento all’o.d.g.:

4. Possibilità di consentire la compensazione dei crediti c.d. obbligatori nell’ambito del triennio formativo – discussione e determinazione.

Il Presidente fa presente che, anche su sollecitazione di molti colleghi, si pone la esigenza di concedere una proroga per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio in scadenza al 31/12/2019.

Dopo ampia discussione, all’unanimità,

il Consiglio

delibera di concedere termine fino al 31 marzo 2020 per il recupero dei crediti formativi, sia nelle materie obbligatorie sia ordinari, specificando che non ci potrà essere compensazione tra le diverse tipologie di crediti. La suddetta compensazione avrà efficacia con riferimento al triennio 2017- 2019.

Delibera inoltre, di concedere il medesimo termine fino al 31/03/2020 anche il raggiungimento dei crediti formativi, ordinari e nelle materie obbligatorie, per l’anno 2019.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 5° argomento all’o.d.g.:

5. Proroga termine revisione albo – discussione e determinazione.

Il Presidente fa rilevare che a seguito della proroga concessa per il recupero dei crediti relativi al triennio 2017-2019 e per il raggiungimento dei crediti relativi all'anno 2019, è opportuno prorogare il termine di invio dell'autocertificazione relativa alla revisione degli Albi ed Elenchi già fissata per il 31/12/2019.

Dopo ampia discussione all'unanimità,

il Consiglio

- tenuto conto che era stato concesso agli iscritti il termine fino al 31/12/2019 per l'invio dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza negli albi ed elenchi di questo Ordine;
- rilevato che questo Consiglio in data odierna ha deliberato la concessione del termine fino al 31/03/2020 per il recupero dei crediti formativi, sia nelle materie obbligatorie sia ordinari, relativi al triennio 2017-2019 e all'anno 2019;

delibera

di rinviare dal 31/12/2019 al 30/04/2020 il termine di scadenza di invio della autocertificazione attestante la presenza dei requisiti di permanenza di iscrizione agli albi ed elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 6° argomento all'o.d.g.:

6. Istanza del Dott. *omissis* – richiesta dati degli avvocati iscritti all'Albo per i fini di ricerca – esame – discussione e decisione.

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza, pervenuta a mezzo e-mail in data 12/12/2019, del dott. *omissis*, dottorando di ricerca in Scienze Economiche e Aziendali, con la quale il medesimo chiede a questo Ordine, per fini di ricerca sulla valutazione dell'impatto della L. 247/12 sui salari degli avvocati cassazionisti, di poter usufruire del file formato excel riguardante tutti i dati di tutti gli iscritti all'Albo, ivi compresi codice fiscale, città di provenienza, data di iscrizione, anche all'albo dei cassazionisti.

Dopo ampia discussione all'unanimità,

il Consiglio

- tenuto conto che gli iscritti non hanno rilasciato alcuna autorizzazione per la diffusione a terzi dei dati forniti a questo a Ordine;

delibera

di rigettare l'istanza.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 7° argomento all'o.d.g.:

7. Istanza accesso agli atti del Sig. *omissis* al fine di ottenere informazioni relative l'avv. *Omissis* e l'avv. *Omissis* ricerca – esame – discussione e decisione.

Il Presidente dà lettura dell'istanza di accesso agli atti depositata in data 03/12/2019 dal Sig. *omissis* con la quale lo stesso chiede a questo Consiglio l'accesso agli atti per conoscere se gli Avvocati *omissis* e *omissis* siano stati iscritti o meno all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione relativamente al periodo 01/01/2015 – 31/12/2016 .

Dopo ampia discussione, all'unanimità,

il Consiglio

- preso atto, dal tenore dell'istanza, che la medesima coinvolge altri soggetti che potrebbero, dall'esercizio dell'accesso vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- ritenuto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/06, la Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua controinteressati ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c) della L. 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi;

delibera

ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c) della L. 241/90 e dell'art. 3 del D.P.R. 184/06, di comunicare ai menzionati Avvocati *omissis* e *omissis* l'istanza di accesso del Sig. *omissis*.

Si comunichi.

Si passa alla discussione dell'8° argomento all'o.d.g.:

8. Istanza del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. *omissis* – richiesta informazioni sul Sig. *omissis* ricerca – esame - discussione e decisione.

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza proveniente dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. *omissis*, riguardante la iscrizione all'Albo di *omissis*, nonché se lo stesso sia stato iscritto nel registro dei Praticanti. Per entrambe le iscrizioni chiede di conoscere la data iniziale ed eventualmente, quella della cancellazione.

Dopo ampia discussione, all'unanimità,

il Consiglio

- ritenuta ammissibile la richiesta;

delibera

di fornire le informazioni richieste.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 9° argomento all'o.d.g.:

9. Avv. Omissis – passaggio dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli enti pubblici – esame – discussione e determinazioni.

Il Presidente, dato il numero delle questioni ancora a trattarsi, dispone di rinviare la discussione ad altra adunanza.

Dopo ampia discussione, all'unanimità,

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione del presente punto all'ordine del giorno ad altra adunanza.

Si passa alla discussione del 10° argomento all'o.d.g.:

10. Procedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6°, della legge 31.12.2012 n.247 per morosità di pagamento della tassa annuale e delle spese accessorie maturate – convocazione per sospensione amministrativa:

1) omissis

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* era moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.283,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00

MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00

TOTALE €.283,00

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;

- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'adunanza del 16/12/2019 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso alla predetta adunanza e che il Consiglio ha deliberato di rinviare la discussione dell'argomento ad altra adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*

2) *omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *Omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.283,00 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA CASSAZIONISTA (2019) Euro 260,00

MORA 5% CASSAZIO. (2019) Euro 13,00

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

TOTALE €.283,00

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;

- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'adunanza del 16/12/2019 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;
- che l'iscritto non è comparso alla predetta adunanza e che il Consiglio ha deliberato di rinviare la discussione dell'argomento ad altra adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*

3) *omissis*

Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. *omissis* è moroso nel pagamento della tassa annuale relativa all'anno 2019, oltre alle spese accessorie, per un importo complessivo di €.209,50 così suddiviso:

Dettaglio Arretrati:

QUOTA AVVOCATO (2019) Euro 190,00

MORA 5% AVVOCATO (2019) Euro 9,50

RIMBORSO RECUPERO CREDITI (2019) Euro 10,00

TOTALE €.209,50

All'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 29, comma 6°, della legge 31/12/2012 n.247 in virtù del quale costituisce atto dovuto aprire il procedimento di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per l'omesso pagamento della tassa annuale,

considerato

- che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare;
- che dopo l'avvenuta contestazione dell'addebito relativo alla morosità l'iscritto non ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine;
- che con pec del 10/12/2019 prot. n.4176/19 l'Avv. *omissis* è stato convocato per l'adunanza del 16/12/2019 al fine di verificare se vi è stato adempimento e, in difetto disporre la sospensione amministrativa;

- che l'iscritto non è comparso alla predetta adunanza e che il Consiglio ha deliberato di rinviare la discussione dell'argomento ad altra adunanza;
- che nelle more l'iscritto ha provveduto ad estinguere il debito esistente nei confronti di questo Ordine,

delibera

di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'Avv. *omissis*

Si passa alla discussione dell'11° argomento all'o.d.g.:

11. Esposto anonimo nei confronti dell'Avv. *omissis* n.57/19 reg. disc. – discussione e determinazioni.

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'esposto anonimo pervenuto in data 18/12/2019 nei confronti dell'Avv. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– visto l'esposto;

delibera

di trasmettere gli atti al CDD.

Si passa alla discussione del 12° argomento all'o.d.g.:

12. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI:

1) omissis

Il Presidente, dato il numero delle questioni ancora a trattarsi, dispone di rinviare la discussione ad altra adunanza.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione del presente punto all'ordine del giorno ad altra adunanza.

Si passa alla discussione del 13° argomento all'o.d.g.:

13. CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

1) omissis

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

2) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia;

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

3) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia;

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

Si passa alla discussione del 14° argomento all'o.d.g.:

14. CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:

1) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

2) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il Dott. *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

3) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

4) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

5) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

6) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

7) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà atto che questo Consiglio ha già disposto, nell'adunanza del 25.6.2019, di non poter procedere alla cancellazione dello stesso per la pendenza di un procedimento disciplinare e che la medesima circostanza è stata notificata all'interessato.

Tanto premesso, all'unanimità

il Consiglio

nulla osserva e prende atto.

8) *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza del Dott. *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, il Dott. *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Si passa alla discussione del 15° argomento all'o.d.g.:

15. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Prese in carico sulla piattaforma GPT della Echo Sistemi s.r.l. le seguenti istanze di ammissione al patrocinio non abbienti a spese dello Stato:

1) n.986/19 – *omissis*;

- 2) n.1072/19 – *omissis*
- 3) n.1214/19 – *omissis*
- 4) n.1306/19 – *omissis*
- 5) n.1383/19 – *omissis*
- 6) n.1397/19 – *omissis*
- 7) n.1436/19 – *omissis*
- 8) n.1439/19 – *omissis*
- 9) n.1441/19 – *omissis*
- 10) n.1442/19 – *omissis*
- 11) n.1443/19 – *omissis*
- 12) n.1444/19 – *omissis*
- 13) n.1446/19 – *omissis*
- 14) n.1447/19 – *omissis*
- 15) n.1448/19 – *omissis*
- 16) n.1449/19 – *omissis*
- 17) n.1450/19 – *omissis*
- 18) n.1451/19 – *omissis*
- 19) n.1452/19 – *omissis*
- 20) n.1453/19 – *omissis*
- 21) n.1454/19 – *omissis*
- 22) n.1455/19 – *omissis*
- 23) n.1456/19 – *omissis*
- 24) n.1457/19 – *omissis*
- 25) n.1458/19 – *omissis*
- 26) n.1459/19 – *omissis*
- 27) n.1460/19 – *omissis*
- 28) n.1461/19 – *omissis*
- 29) n.1462/19 – *omissis*
- 30) n.1463/19 – *omissis*
- 31) n.1464/19 – *omissis*
- 32) n.1465/19 – *omissis*
- 33) n.1466/19 – *omissis*
- 34) n.1467/19 – *omissis*
- 35) n.1468/19 – *omissis*

- 36) n.1469/19 – *omissis*
- 37) n.1470/19 – *omissis*
- 38) n.1471/19 – *omissis*
- 39) n.1472/19 – *omissis*
- 40) n.1473/19 – *omissis*
- 41) n.1474/19 – *omissis*
- 42) n.1475/19 – *omissis*
- 43) n.1476/19 – *omissis*
- 44) n.1477/19 – *omissis*
- 45) n.1478/19 – *omissis*
- 46) n.1479/19 – *omissis*
- 47) n.1480/19 – *omissis*
- 48) n.1481/19 – *omissis*

dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminate le singole richieste e la documentazione allegata al plico telematico;
delibera

a) di ammettere:

- n.986/19 – *omissis*
- n.1214/19 – *omissis*
- n.1306/19 – *omissis*
- n.1383/19 – *omissis*
- n.1436/19 – *omissis*
- n.1439/19 – *omissis*
- n.1441/19 – *omissis*
- n.1442/19 – *omissis*
- n.1443/19 – *omissis*
- n.1444/19 – *omissis*
- n.1446/19 – *omissis*
- n.1457/19 – *omissis*
- n.1459/19 – *omissis*
- n.1461/19 – *omissis*
- n.1462/19 – *omissis*
- n.1463/19 – *omissis*

- n.1464/19 – *omissis*
- n.1465/19 – *omissis*
- n.1466/19 – *omissis*
- n.1470/19 – *omissis*
- n.1471/19 – *omissis*
- n.1472/19 – *omissis*
- n.1473/19 – *omissis*
- n.1474/19 – *omissis*
- n.1477/19 – *omissis*
- n.1478/19 – *omissis*

b) di rigettare:

- n.1449/19 – *omissis*

c) di dichiarare inammissibile per mancata integrazione:

- n.1072/19 – *omissis*

come da separati provvedimenti che vengono formati con modalità informatica.

Inoltre,

delibera

d) di rinviare ogni determinazione in merito alla seguente istanza, al fine di un approfondimento non consentito dalle numerose questioni da trattare:

- n.1397/19 – *omissis*
- n.1448/19 – *omissis*
- n.1480/19 – *omissis*

Infine,

provvede a

e) dichiarare le seguenti istanze “non ricevibili” sul portale telematico GPT, con contestuale richiesta di chiarimenti integrativi tramite messaggio pec inoltrato dallo stesso gestionale e visualizzabile anche sulla schermata iniziale dell’avvocato interessato, nei termini che seguono:

- n.1447/19 – *omissis*

Manca la seguente documentazione: - copia visto/permesso di soggiorno; - certificazione dell’autorità consolare competente attestante la dichiarazione, anche se negativa, relativa alla eventuale produzione di redditi esteri, trattandosi di cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, come previsto dall’art.79(L) comma 2 del decreto presidenziale n.115/2002. In caso di

impossibilità a produrre la ridetta attestazione consolare per mancata risposta dell'autorità competente, produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma della parte istante relativa allo stesso contenuto, unitamente alla prova documentale della richiesta inoltrata e ricevuta dal Consolato. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1450/19 – *omissis*

Manca la seguente documentazione: - certificato di stato di famiglia; - copia dell'atto giudiziario introduttivo del giudizio. Inoltre, non è stato inserito l'anno dell'iscrizione a ruolo della causa ma solo il relativo numero. Provvedere, pertanto, a modificare la domanda inserendo anche l'anno del numero di R.G. (riallegando la copia corretta, rifirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrarla. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1451/19 – *omissis*

In relazione al giudizio da intraprendere, la sezione di tribunale selezionata non è corretta. Trattasi di giudizio da incardinare innanzi alla Sezione "Cancelleria Fallimentare" e non "Contenzioso Civile". Provvedere, pertanto, a modificare l'istanza inserendo la sezione di tribunale competente (riallegando la copia corretta, rifirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1452/19 – *omissis*

In relazione al giudizio da intraprendere, la sezione di tribunale selezionata non è corretta. Trattasi di giudizio da incardinare innanzi alla Sezione "Cancelleria Fallimentare" e non "Contenzioso Civile". Provvedere, pertanto, a modificare l'istanza inserendo la sezione di tribunale competente (riallegando la copia corretta, rifirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione

richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1453/19 – *omissis*

In relazione al giudizio da intraprendere, la sezione di tribunale selezionata non è corretta. Trattasi di giudizio da incardinare innanzi alla Sezione "Cancelleria Fallimentare" e non "Contenzioso Civile". Provvedere, pertanto, a modificare l'istanza inserendo la sezione di tribunale competente (riallegando la copia corretta, rificata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1454/19 – *omissis*

In relazione al giudizio da intraprendere, la sezione di tribunale selezionata non è corretta. Trattasi di giudizio da incardinare innanzi alla Sezione "Cancelleria Fallimentare" e non "Contenzioso Civile". Provvedere, pertanto, a modificare l'istanza inserendo la sezione di tribunale competente (riallegando la copia corretta, rificata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1455/19 – *omissis*

In relazione alla sezione di tribunale selezionata come competente (Volontaria Giurisdizione), l'oggetto selezionato non è corretto. La voce selezionata "Dich. Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenni - merito (art. 269 c.p.c.)" rientra tra gli oggetti di competenza della sezione "Contenzioso Civile", mentre si segnala la diversa voce "Dich. Giudiziale di paternità e maternità naturale - ammissibilità" che rientra tra gli oggetti relativi alla "Volontaria Giurisdizione". Provvedere a modificare, pertanto, l'istanza inserendo l'oggetto innanzi indicato tra quelli di competenza della sezione "Volontaria Giurisdizione" oppure modificare la sezione di tribunale competente da "Volontaria Giurisdizione" a "Contenzioso

Civile" (riallegando la copia corretta, rfirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1456/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - copia del decreto di omologa separazione consensuale dei coniugi. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1458/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - certificato di stato di famiglia in corso di validità (quello allegato ha superato la scadenza di sei mesi dalla data di rilascio). L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1460/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - copia del decreto di omologa separazione consensuale dei coniugi. Inoltre, non sono stati inseriti i codici fiscali dei conviventi; la domanda deve contenere -a pena di inammissibilità- i codici fiscali di tutti i componenti la famiglia anagrafica, come richiesto dall'art.79(L) comma 1 lettera b) del d.p.r. n.115/2002. P rovvvedere, pertanto, a modificare la domanda inserendo i dati mancanti (riallegando la copia corretta, rfirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1467/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - certificato di stato di famiglia in corso di validità (quello allegato ha superato la scadenza di sei mesi dalla data di rilascio). Inoltre, nella esposizione delle ragioni in fatto e in diritto non è precisato il fatto, appunto, giustificativo del pignoramento PRESSO TERZI, ovvero che supporti la

scelta di pignorare crediti che il debitore vanta nei confronti di altre persone che, a loro volta, sono suoi debitori. Provvedere ad un completamento esaustivo della parte relativa alla esposizione delle ragioni di cui sopra. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1468/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - copia della sentenza di separazione personale dei coniugi o del decreto di omologa separazione consensuale. Inoltre, non è stata selezionata correttamente la sezione di Tribunale competente in relazione all'oggetto del giudizio (Contenzioso Civile e non Volontaria Giurisdizione, pur trattandosi di divorzio congiunto). Provvedere a modificare la domanda indicando la sezione corretta (riallegando la copia corretta e rfirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1469/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - certificato di stato di famiglia; - copia della sentenza di separazione personale dei coniugi o del decreto di omologa separazione consensuale. Inoltre, non è stata selezionata correttamente la sezione di Tribunale competente in relazione all'oggetto del giudizio (Contenzioso Civile e non Volontaria Giurisdizione, pur trattandosi di divorzio congiunto). Provvedere a modificare la domanda indicando la sezione corretta (riallegando la copia corretta e rfirmata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1475/19 – *omissis*

Produrre la seguente documentazione: - certificato di stato di famiglia in corso di validità (quello allegato ha superato la scadenza di sei mesi dalla data di rilascio). Inoltre, in relazione al reddito dichiarato, l'autocertificazione contenuta nella

domanda si riferisce all'anno 2017? E' stato allegato il modello 730/2018 ma occorre anche attestare, per il periodo successivo all'anno di riferimento (e quindi per l'anno 2018), la permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge e l'assenza di variazioni rilevanti rispetto alla situazione reddituale denunciata. Produrre, pertanto, l'autocertificazione anche nei termini innanzi indicati oppure allegare il modello 730/2019 per il reddito dell'anno 2018 se il contribuente vi abbia già provveduto. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1476/19 – *omissis*

Manca la seguente documentazione: - copia dell'atto giudiziario ricevuto. Inoltre, essendo stato indicato un reddito complessivo del nucleo familiare, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, e dunque quale reddito risultante da Modello 730, Modello Unico o Certificazione Unica, occorre produrre la relativa documentazione reddituale. Qualora, invece, il primo pallino del punto 5 fosse stato selezionato per mero errore, si provveda con una dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma della parte istante con cui la stessa chiarisce che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha presentato dichiarazione dei redditi nè possiede documentazione reddituale a sostegno del reddito dichiarato. Si tenga conto, inoltre, che nel predetto reddito complessivo deve essere compreso quello conseguito dall'istante nonché da eventuali figli o soggetti conviventi anche minorenni, senza cumulare quello del coniuge i cui interessi, trattandosi di un giudizio di separazione coniugi, sono in conflitto con quelli dell'istante. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1479/19 – *omissis*

Manca la seguente documentazione: - copia dell'atto giudiziario introduttivo del giudizio. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

- n.1481/19 – *omissis*

Non è stata selezionata correttamente la sezione di Tribunale competente in relazione all'oggetto del giudizio (Volontaria Giurisdizione e non Contenzioso Civile, trattandosi di modifica delle condizioni di separazione). Provvedere a modificare la domanda indicando la sezione corretta (riallegando la copia corretta e rificata in maniera autografa e digitale) e a reinoltrare il plico. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79(L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n.115/2002.

Si trasmette all'ufficio di segreteria perché provveda ai successivi adempimenti telematici con modalità automatizzata per il tramite della piattaforma GPT in uso.

Si passa alla discussione del 16° argomento all'o.d.g.:

16. Comunicazioni del Presidente.

Su proposta del Presidente, il Consiglio, all'unanimità,
delibera

di procedere subito all'indizione del concorso preventivamente munendosi di pianta organica, piano triennale del fabbisogno del personale e del regolamento dei servizi del COA.

Si passa alla discussione del 17° argomento all'o.d.g.:

17. Varie ed eventuali.

17.1 CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI:

1. omissis

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi;

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

2. omissis

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi;

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

3. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza della Dott.ssa *omissis*, con cui chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 41 co. 3 della legge n.247/2012

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, la Dott.ssa *omissis*, dal registro dei praticanti avvocati di Brindisi.

17.2 CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI:

1. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

2. *omissis*

Il Consigliere Segretario dà lettura dell'istanza dell'Avv. *omissis*, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Brindisi per volontaria rinuncia.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– letto ed applicato l'art. 17, c.9 L.31.12.2012 n.247

delibera

di cancellare, come in effetti cancella, l'Avv. *omissis* dall'Albo degli
Avvocati di Brindisi per volontaria rinunzia.

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Elisa Minerva)

Il Presidente
(Avv. Claudio Consales)